

CONFERENZA UNIFICATA 3 marzo 2016

Punto 3) all'ordine del giorno

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

Parere positivo con presentazione di proposte emendative

L'ANCI condivide l'obiettivo di innovare l'istituto della Conferenza dei servizi al fine di renderlo più vicino al bisogno di cittadini e imprese di avere tempi certi di realizzazione di investimenti e attività produttive.

Va in primo luogo ricordato che la conferenza di servizi non è un organismo ma un modello procedimentale, attraverso il quale si esaminano e si compongono i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Pertanto, il nuovo decreto che mira a sostituire le norme della legge 241/1990, nell'individuare le diverse tipologie di Conferenze, di fatto non fa altro che definire le varie tipologie di funzioni e di partecipanti ad un procedimento, che si conclude con una decisione condivisa a seguito della composizione degli interessi pubblici espressi dalle amministrazioni partecipanti. Infatti, già dal testo precedente era possibile individuare le diverse tipologie di procedimento che ora il decreto esplicita con maggiore linearità nell'art. 14 e di cui specifica le procedure negli articoli successivi. In questa direzione, il decreto individua tre tipi di "Conferenze":

- <u>istruttoria</u>, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- <u>decisoria</u>, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
- <u>preliminare</u>, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

A tali tipologie, si aggiunge nei casi più complessi la conferenza semplificata che si svolge in modalità asincrona. Il decreto ricorre a formulazioni tecniche mutuate dal linguaggio della comunicazione per descrivere le modalità di confronto tra i partecipanti alla Conferenza che è opportuno spiegare: ricorre la modalità sincrona quando la decisione è assunta in tempo reale, ricorre la modalità asincrona quando per una ragione di composizione o di organizzazione la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito; in casi particolari di complessità la conferenza si svolge in modalità sincrona e

in forma simultanea e cioè con la partecipazione contestuale di tutti i rappresentanti. Inoltre la conferenza è: a) facoltativa se istruttoria o preliminare; b) obbligatoria se decisoria, in questo caso può svolgersi in modalità asincrona.

A questa maggiore specificazione di funzioni, composizioni e modalità di svolgimento, il decreto aggiunge una riduzione dei termini previsti dalla precedente normativa.

Nel condividere, pertanto, l'impianto generale del provvedimento e i principali obiettivi che ne sono alla base, si evidenziano alcuni elementi di riflessione su cui si chiede ulteriore approfondimento e attenzione:

- si ritiene indispensabile il coordinamento e l'omogeneizzazione dei nuovi interventi normativi con il quadro normativo vigente, segnatamente con la L. n. 241/1990, DPR n. 380/2001 e con il DPR n. 160/2010;
- <u>si auspica altresì una scrittura più omogenea di alcune definizioni contenute nell'articolato, di istituti già normati da altre disposizioni, per evitare equivoci interpretativi e conseguenti contenziosi (ad esempio, procedimento amministrativo/SCIA/comunicazione; indizione/convocazione C.d.S; amministrazione procedente/competente; conferenza preliminare/parere preventivo, ecc.);</u>
- si raccomanda una revisione del comma 3 del nuovo art. 14 al fine di rendere l'istituto della conferenza preliminare uno strumento di effettiva semplificazione rispetto a pareri preventivi, intese, concerti e nulla osta da acquisire.

Si riportano di seguito le proposte emendative.

Articolo 1

Modifiche all'articolo 14 - bis

- > Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, dopo le parole "amministrazioni interessate" aggiungere le seguenti parole "di cui all'articolo 14, comma 2:".
- > Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, alla lettera b) dopo le parole "quindici giorni" inserire le seguenti parole: "dal ricevimento della comunicazione".
- Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, anche in via telematica, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine di cui al primo periodo può essere elevato fino a novanta giorni".
- ➤ Al comma 3 del nuovo art. 14-bis si evidenzia che manca la fattispecie in cui il dissenso non sia superabile per elementi preclusivi (ad esempio, piano paesaggistico o disposizioni di legge); sarebbe, pertanto, opportuno specificare tale fattispecie;

il comma 7 del nuovo art. 14-bis è sostituito dal seguente "Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona su richiesta motivata del privato interessato o delle altre amministrazioni entro quindici giorni dal ricevimento".

Modifiche all'articolo 14 - ter

- > La rubrica dell'articolo del nuovo art. 14-ter è così sostituita: "Conferenza in forma semplificata e modalità sincrona".
- > Al comma 2 del nuovo art. 14-ter, le parole "fermo restando" sono sostituite dalle seguenti "nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14 bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni".

Articolo 6

- > All'articolo 6, sopprimere il comma 2
- > All'articolo 6, sopprimere il comma 3

Tali proposte emendative hanno la finalità di coordinare i termini di cui al D.lgs. n. 42 /2004 in tema di autorizzazione paesaggistica con le nuove disposizioni introdotte dal presente decreto attraverso la modifica dell'articolo 14-bis.

